

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1965

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SERENA

Modifica dell'articolo 78 della Costituzione,
concernente la deliberazione dello stato di guerra

Presentata il 14 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la fine della guerra fredda e dell'era bipolare, l'opportunità di un intervento multinazionale volto a dirimere e pacificare i focolai regionali che stanno ora divampando un po' ovunque nel mondo e che minacciano soprattutto le popolazioni civili, nonché le modalità di tale intervento, sono divenute una tematica che sta interessando e coinvolgendo l'intera comunità internazionale: si parla a tale proposito anche di un vero e proprio diritto-dovere di «ingerenza umanitaria». La mancanza degli equilibri imposti dalle due superpotenze richiede ora, sempre più spesso, un'azione multinazionale e multilaterale in soccorso dei più deboli e indifesi e a tutela della sicurezza internazionale.

Tuttavia, una decisione così importante quale la partecipazione del nostro Paese a

questo tipo di missioni multinazionali, sia che si tratti di missioni umanitarie sia che si tratti di operazioni di polizia internazionale, non può essere presa senza il consenso preventivo del Parlamento. Bisogna, inoltre, considerare che tali missioni militari sono quasi sempre dirette e gestite da un Comando unificato che non risponde al nostro Governo e al nostro Parlamento.

D'altro canto, diventa anche sempre più difficile distinguere le missioni militari puramente umanitarie, di assistenza e di soccorso ai civili, dalle operazioni di polizia internazionale, volte più specificatamente al ripristino della legalità e dell'ordine internazionale. Può infatti accadere, come è stato in Somalia o in Bosnia, che tali forme di intervento finiscano per coincidere e che il nostro Paese si trovi coin-

volto, specie se la missione è gestita da un Comando unificato di cui non facciamo parte, in una vera e propria guerra e in situazioni gravemente in contrasto con i principi sui quali si fonda la nostra Repubblica, senza la possibilità per il Parlamento di intervenire.

È il Parlamento che deve preventivamente valutare l'opportunità e le condizioni di una partecipazione di soldati italiani a tale genere di missioni ed essere il garante della loro conformità allo spirito della nostra Costituzione. Per questo motivo è stato usato nella presente proposta di legge costituzionale il termine più generico di « missioni militari internazionali », in modo da

comprendere ambedue i tipi di intervento militare multinazionale. Per quanto riguarda i rari casi di impiego delle nostre Forze armate in missioni all'estero senza la partecipazione internazionale, come nel caso dell'« Operazione Pellicano » in Albania, consideriamo ancora sufficiente il limite posto dall'articolo 11 della Costituzione.

È indispensabile fissare nella nostra Costituzione questo principio di primato del Parlamento, per adeguarla a una nuova esigenza che i Costituenti non potevano prevedere, ma che sta profondamente segnando i nostri tempi.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e l'impiego delle Forze armate in missioni militari internazionali e conferiscono al Governo i poteri necessari ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016340